



accompagnavano, nel mero recepimento di un parere legale, fondato, a sua volta, su previsioni di scenari futuri che presupponevano l'impossibilità di attendere, in caso di liquidazione giudiziale, la naturale scadenza, prima della cessione a terzi del ramo d'azienda attualmente concesso in affitto alla TSD, del relativo contratto di affitto, dal quale derivano le consistenti attività, rappresentate dall'ammontare dei canoni di locazione, destinate alla soddisfazione dei creditori: impossibilità derivante, secondo il detto parere, dal disposto dell'art. 213 CCII che impone il rispetto di limiti temporali per la liquidazione dell'attivo fallimentare incompatibili con l'attesa della scadenza del contratto (31/8/28) e che avrebbe comportato la necessità per la curatela di sciogliersi anticipatamente dal contratto stesso, con conseguente obbligo di corresponsione dell'indennizzo, perdita dell'attivo costituito dai canoni e azzeramento del valore del ramo di azienda in questione. Il Tribunale ha in proposito osservato che, in considerazione delle motivate osservazioni svolte dal commissario giudiziale con riguardo alla possibilità di derogare ai limiti temporali previsti dall'art. 213 CCII, appariva necessario che nella proposta e nell'attestazione venisse esaminata tale possibilità, indicando le eventuali ragioni che avrebbero indotto ad escluderne la sussistenza nel caso di specie e gli eventuali scenari alternativi, in ipotesi di sua realizzazione;

che, con il citato decreto del 22/3/23, è stato dunque assegnato un termine per le necessarie produzioni documentali e integrazioni da parte della proponente ed è stata fissata al 26/4/23 l'udienza per la sua audizione, con la partecipazione dei creditori che avevano proposto domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e del Pubblico Ministero;

che, prima della scadenza del termine assegnatole, la società proponente ha depositato un'istanza di proroga del detto termine che è stata respinta dal Tribunale, con la specificazione che "l'ammissibilità e rilevanza dei documenti e delle integrazioni eventualmente depositati dopo la scadenza del termine saranno valutate all'esito della già fissata udienza di comparizione delle parti";

che, la Sittel ha depositato la documentazione integrativa richiesta, la situazione patrimoniale e le relazioni e le perizie aggiornate, nonché un nuovo piano, aggiornato all'aprile 2023, e il commissario giudiziale ha depositato, in data 21/4/23, un'integrazione del parere ex art. 47 CCII, nel quale ha dato atto dell'idoneità delle integrazioni apportate a consentire la compiuta valutazione della proposta, pur dissentendo da alcune valutazioni in essa contenute;

che all'udienza del 26/4/23 la società proponente ha insistito nella richiesta di ammissione al concordato, il difensore di uno dei creditori che hanno proposto istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale si è rimesso alle valutazioni del Tribunale e il Pubblico Ministero si è riportato al parere precedentemente reso, confermando la valutazione positiva anche alla luce delle integrazioni apportate e del parere del commissario giudiziale;

che, come confermato dal commissario giudiziale nel parere depositato il 21/4/23, le criticità poste in evidenza dal Tribunale con riguardo alle precedenti carenze che rendevano difficoltosa la compiuta valutazione della convenienza e della fattibilità del piano, anche con riguardo allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale, appaiono superate, salva la valutazione riservata ai creditori degli elementi sui quali si fonda la proposta, con conseguente ammissibilità della domanda ai sensi della lett. b) del secondo comma dell'art. 47 CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla SITTEL – Soluzioni Infrastrutturali Telefoniche ed Elettriche S.P.A., come integrata con i chiarimenti e le produzioni documentali di cui ai depositi in data 12, 14 e 20 aprile 2023;

delega alla procedura il dott. Stefano Cardinali;

conferma quale commissario giudiziale l'avv. Federico Monni;

fissa la data iniziale del 20/7/23 e la data finale del 22/7/23 per le espressioni del voto dei creditori da trasmettersi a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

dispone che la ricorrente proceda, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, lett. d) CCII, nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, al deposito della somma di € 200.000,00 sul libretto bancario già aperto in osservanza del precedente decreto di concessione del termine per il deposito della proposta;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII, richiamato dal terzo comma dell'art. 47 CCII, e al commissario giudiziale di dare comunicazione del provvedimento ai creditori entro il 7/6/23.

Roma, 26/4/23.

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali